



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 576/9^

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI GALLO, CRINÒ, FRANCHINO, BULZOMÌ E SCALZO

RECANTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N.19

**(NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE
URBANISTICA DELLA CALABRIA)."**

RELATORE G. GALLO

**Proposta di legge n. 576/9^A****di iniziativa dei Consiglieri Gallo, Crinò, Franchino, Bulzomi e Scalzo recante:****"Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19****(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)."****Relatore G. Gallo**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Consiglio regionale della Calabria, attraverso la Legge Regionale 19 del 2002, era intervenuto per dettare norme di tutela, governo ed uso del territorio. Con la cosiddetta Legge Urbanistica, in particolare, all'art. 65 n. 2 si prevedeva originariamente che i Piani Regolatori Generali avrebbero conservato efficacia per il periodo strettamente necessario a consentire la redazione, approvazione ed entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici individuati dalla medesima Legge.

Nel corso degli anni, tuttavia, la Legge Urbanistica, e lo stesso art. 65 n. 2, sono stati oggetto di numerose modifiche volte a contemperare l'esigenza di imporre il rispetto della legge tenendo conto, tuttavia, della situazione di fatto in cui versano moltissimi Comuni calabresi, che a causa di difficoltà economiche e finanziarie non hanno ancora concluso l'iter di definizione dei nuovi piani strutturali comunali. Da ultimo, con la L. R. 37/2013, il termine ultimo di efficacia dei Piani Regolatori Generali vigenti era stato fissato al 19 giugno 2014.

Tuttavia, i ritardi manifestati da svariati Comuni e di cui si ha contezza, uniti all'ormai prossima fine della legislatura che, per come di tutta evidenza, rende impossibile interventi normativi strutturali, richiedono al Legislatore un ulteriore sforzo per evitare che a far data dal 20 giugno ampie porzioni del territorio regionale restino in una sorta di limbo giuridico, che di fatto mortificherebbe le stesse finalità della Legge, ispirate all'esigenza di tutela dell'ambiente e di controllo e governo del territorio.

A tal fine, col presente progetto di legge, si propone di modificare l'art. 65 n. 2 L. R. 19/2002 nel senso di differire fino al 19 giugno 2015 la validità dei Piani Regolatori Generali.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso va semplicemente a specificare le modalità applicative di leggi già vigenti, definendo ancor più nel dettaglio gli adempimenti amministrativo-burocratici indispensabili per una sua corretta attuazione, all'esclusivo fine di offrire uno strumento certo e indicazioni procedurali inequivocabili agli uffici regionali interessati a garantirne l'attuazione.

Proposta di legge n. 576/9^A**di iniziativa dei Consiglieri Gallo, Crinò, Franchino, Bulzomi e Scalzo recante:****"Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19****(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)."****Relatore G. Gallo**

Art. 1*(Modifiche art. 65 l.r. 19/2002)*

1. All'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio — Legge Urbanistica della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 2 è così sostituito:

«2. I Piani Regolatori Generali conservano validità fino al 19 giugno 2015»;

b) alla lettera a) del secondo periodo del comma 2, le parole «19 giugno 2014» sono sostituite dalle parole «19 giugno 2015»;

c) alla lettera c) del secondo periodo del comma 2, le parole «19 giugno 2014» sono sostituite dalle parole «19 giugno 2015»;

d) alla lettera d) del secondo periodo del comma 2, le parole «19 giugno 2014» sono sostituite dalle parole «19 giugno 2015».

Art. 2*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare, come legge della Regione.